

Codice A1813A

D.D. 25 ottobre 2019, n. 3679

L.r. n 45/89 Autorizzazione all'adeguamento dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico "Malbec" in comune di Bobbio Pellice (To). Richiedente: Quinto S.r.L.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Sig. Lancia Vincenzo (omissis), legale rappresentante della Quinto s.r.l., ai lavori di adeguamento dell'opera di presa dell'esistente impianto idroelettrico "Malbec" in Comune di Bobbio Pellice, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- 2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- 3) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- 4) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per la stabilità dei fronti di scavo, pertanto gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali realizzando le eventuali opere di sostegno in tempi brevi;
- 5) i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- 6) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- 7) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nelle relazioni geologica e geotecnica allegate al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate; nel caso in cui le geometrie di scavo previste debbano essere modificate per il rinvenimento di condizioni geologiche locali differenti da quanto previsto in progetto, tali modifiche dovranno essere rappresentate e descritte in appositi elaborati progettuali di aggiornamento;
- 8) le opere di sostegno previste per i fronti di scavo dovranno essere opportunamente dimensionate in modo da ottenere valori di sicurezza adeguati a quanto previsto per legge;
- 9) il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

- 10) al termine dei lavori si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi, anche mediante interventi di inerbimento per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo;
- 11) dovranno essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
- 12) dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Il titolare dell'autorizzazione:

è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 della LR n° 45/1989, pari a € 2.000 per ogni ettaro di superficie interessata da modifica o trasformazione ricadente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici e comunque non inferiore a 1.000 € In base alla superficie complessiva oggetto di modifica o trasformazione, l'importo della cauzione risulta pari a **1.000,00 €**

è esonerato dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/1989, in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Elio dott. for. PULZONI)